

Proposte di emendamenti all'Atto n. 2075 - DDL "Disciplina del Sistema regionale di protezione civile"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1:

All'articolo 1 comma 2 dell'atto 2075, la parte finale "*e di rafforzamento della resilienza di comunità, strutture ed organizzazioni.*" è sostituita da "*sia di rafforzamento della resilienza di comunità, strutture ed organizzazioni.*"

Relazione illustrativa

Nella disposizione originale il nesso correlativo individuato alla fine del periodo, con riferimento alle priorità delle attività di sviluppo del sistema regionale di protezione civile, non è grammaticalmente corretto. Si propone di riformulare la disposizione come sopra indicato.

Relazione tecnica

Le modificazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4:

All'articolo 4 comma 2 dell'atto 2075 le parole "*con deliberazione, nell'ambito*" sono sostituite dalle parole "*con la deliberazione di approvazione*"

Relazione illustrativa

La formulazione della disposizione originaria rischia di generare confusione poiché non è chiaro se la deliberazione cui questa fa riferimento sia la stessa con cui viene approvato il piano di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 oppure una deliberazione a se stante. Si propone quindi una indicazione più chiara.

Relazione tecnica

Le modificazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 6:

All'articolo 6 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2 dopo le parole "*Il CCR*" sono cancellate le parole "*di protezione civile*"
- al comma 3 vengono apportate le seguenti modifiche:
 - alla lettera d), dopo le parole "*Referente sanitario regionale*" sono aggiunte le parole "*per le emergenze*"

- alla lettera m), dopo la parola “ANCI” è aggiunta la parola “Umbria”

- la lettera o) è sostituita dalla seguente:

“o) *Direttore della “Centrale operativa unica regionale 118” (COUR 118)”*

- la lettera p) è sostituita dalla seguente:

“p) *Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa Umbria;”*

- alla lettera r) la parola “Dirigente” è sostituita dalla seguente dalle parole “Amministratore Unico”

- **Viene aggiunta una nuova lettera: “t) un rappresentante per ciascuna Struttura operativa regionale di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b).”**

- prima del comma 4 è inserito un nuovo comma 3 ter:

“3 bis. *Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di nomina agli interessati a cura del presidente del Comitato.”*

- al comma 4 le parole “approva il regolamento per” sono sostituite dalla parola “disciplina”

- al comma 6 lettera g) la parola “piano” è sostituita dalla parola “programma”

Relazione illustrativa

Al comma 2 dell’articolo 6 dell’atto 2075 le parole “di protezione civile” possono omettersi vista la denominazione “CCR” attribuita dal precedente comma al Comitato medesimo.

Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale) la figura cui si fa riferimento è denominata “Referente sanitario regionale per le emergenze”, si propone pertanto di adeguare tale denominazione al comma 3 lettera d) dell’articolo 6 dell’atto 2075.

Alla lettera m) del comma 3 dell’articolo 6 dell’atto 2075 si propone di specificare che trattasi di ANCI Umbria onde evitare confusione con l’ente nazionale.

Le regole di tecnica legislativa prescrivono che la prima volta che si fa uso di una sigla sia necessario menzionare per esteso l’espressione cui questa fa riferimento, seguita dalla sigla tra parentesi, si propone pertanto la riformulazione della disposizione del comma 3, lettera o), dell’articolo 6 dell’atto 2075.

Ai sensi della l.r. 6 marzo 1998, n. 9, l’organo di vertice dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente è denominato “Direttore generale” si propone pertanto di adeguare a tale denominazione il riferimento contenuto al comma 3, lettera p), dell’articolo 6 dell’atto 2075.

Ai sensi della l.r. 23 dicembre 2011, n. 18, l’organo di vertice dell’Agenzia forestale regionale è l’Amministratore unico, il quale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia (che viene in seguito approvato dalla Giunta regionale). Tale regolamento articola la struttura organizzativa di livello dirigenziale non generale in quattro servizi (Amministrativo; Bilancio-Personale; Progettazione-Pianificazione; Direzione lavori); occorre quindi chiarire che del Comitato disciplinato dalle presenti disposizioni fa parte il vertice amministrativo dell’agenzia. Da qui la modifica al comma 3, lettera r), dell’articolo 6 dell’atto 2075.

Le associazioni nazionali ANPAS, Misericordie e Croce Rossa Italiana hanno chiesto di poter avere un loro rappresentante nel CCR. Si è ritenuto di accogliere la richiesta con l'inserimento di una nuova lettera t) nel comma 3 dell'articolo 6 dell'atto 2075.

L'aggiunta del comma 3 bis all'articolo 6 dell'atto 2075 risulta necessario per indicare lo strumento con cui viene costituito e vengono nominati i membri del comitato. Il comma che si propone di inserire chiarisce che il Comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di nomina agli interessati a cura del presidente del Comitato stesso.

Per maggior chiarezza si propone di modificare il testo originario del comma 4 dell'articolo 6 dell'atto 2075, specificando che il funzionamento del CCR viene disciplinato con atto di Giunta regionale.

L'emendamento al comma 6, lettera g), dell'articolo 6 dell'atto 2075 è finalizzato ad adeguare la denominazione dell'atto di programmazione oggetto della disposizione che, a seguito delle modifiche operate all'articolo 26 della l.r. n. 28/2001 dalla l.r. n. 10/2022, ha mutato la propria denominazione da "piano forestale regionale" a "programma forestale regionale".

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 7:

All'articolo 7 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 2 è riformulato come segue:

"2. Il Presidente della Giunta regionale, al manifestarsi o in vista di una emergenza, con proprio decreto nomina i componenti e disciplina le modalità di funzionamento del COR, che resta attivo per tutta la durata dell'emergenza stessa, o fino al cessato pericolo."

- il comma 3 è riformulato come segue:

"3. Il COR è presieduto dal Direttore Regionale competente in materia di protezione civile, o suo delegato, ed è composto da almeno un rappresentante della struttura competente in materia di protezione civile, nonché dai rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 5 e dai rappresentanti delle strutture operative di cui all'articolo 14, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 2."

- al comma 8 la parola "SOR" viene sostituita dalle parole "Sala Operativa Regionale (SOR)"

Relazione illustrativa

Si propone la riformulazione del comma 2 dell'articolo 7 dell'atto 2075 per chiarire che il COR viene individuato, nella sua composizione, in relazione alla specifica emergenza e dura in carica quanto la stessa, sia nel caso di una emergenza acclamata che nel caso sia solo potenziale.

La riformulazione del comma 3 dell'articolo 7 dell'atto 2075 si rende necessaria per chiarire che si intende far riferimento all'individuazione, con il decreto del Presidente della Giunta, dei rappresentanti delle componenti o strutture operative individuate anch'esse nello stesso decreto tra quelle di cui

all'articolo 6 e all'articolo 14.

La modifica al comma 8 dell'articolo 7 dell'atto 2075 si rende necessaria per una maggior correttezza stilistica nella redazione del testo normativo.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 9 :

All'articolo 9 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2 sono eliminate le parole “*di cui all'articolo 6*”
- al comma 3 le parole “*Consiglio regionale*” sono sostituite dalle parole “*Assemblea Legislativa*”

Relazione illustrativa

La modifica al comma 2 dell'articolo 9 dell'atto 2075 viene proposta perché non c'è bisogno di richiamare l'articolo che disciplina il CCR, poiché al comma 1 dell'art. 6 si denomina il Comitato Consultivo regionale permanente di protezione civile con la sigla CCR.

La modifica proposta al comma 3 tiene conto del fatto che la corretta denominazione, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto regionale, dell'organo rappresentativo regionale è “Consiglio regionale Assemblea Legislativa dell'Umbria”, e che è ormai prassi consolidata, dopo le modifiche statutarie del 2013, l'utilizzo dell'espressione “Assemblea legislativa”.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 12:

All'articolo 12 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, la lettera a) è riformulata come segue:
“*a) i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione, anche mediante l'eventuale coinvolgimento previa intesa e a titolo gratuito per le fattispecie non ricomprese agli aspetti specifici del rischio incendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle strutture operative di cui all'articolo 14, rivolta sia agli enti locali sia al volontariato organizzato, in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza;*”
- al comma 2 dopo le parole “*dei gruppi comunali di protezione civile*” sono aggiunte le parole “*di cui all'articolo 35 del Codice di Protezione Civile*”.

- al comma 4 dopo le parole “*struttura regionale*” sono aggiunte le parole “*di cui all'articolo 13*”

Relazione illustrativa

Le regole di tecnica legislativa prescrivono l'utilizzo delle parentesi tonde esclusivamente per racchiudere i titoli e le rubriche di atti normativi, le sigle oppure i termini latini e stranieri che seguono l'equivalente espressione in lingua italiana, si propone pertanto di riformulare, come sopra indicato, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 dell'atto 2075.

In considerazione dei numerosi rinvii al Codice contenuti nel DDL, anche in relazione al comma 2 dell'articolo 12 dell'atto 2075, si propone di specificare come i gruppi comunali di protezione civile cui fa riferimento la norma sono quelli disciplinati dall'articolo 35 del codice.

Al comma 4 dell'articolo 12 dell'atto 2075 si ritiene utile specificare quale sia la struttura regionale a cui ci si riferisce, specificando che è la struttura di cui all'articolo 13.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 13:

All'articolo 13 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, la lettera b) è riformulata come segue:

“b) la Sala Operativa Regionale (SOR), supportata da una Sala Situazioni, una sala Decisioni ed una Sala Regia, a cui concorrono, in caso di necessità, le altre componenti della Regione Umbria e i principali soggetti afferenti al sistema regionale della protezione civile, integrata, anche soltanto funzionalmente, con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) di cui all'articolo 15;”

- al comma 4 le parole “*dalla Giunta*” sono sostituite da “*con propria deliberazione dalla Giunta regionale*”.

Relazione illustrativa

La riformulazione del comma 1 dell'articolo 13 dell'atto 2075 si rende necessaria per il rispetto delle regole di tecnica legislativa nella formulazione della disposizione che resta comunque invariata nel contenuto.

La modifica al comma 4 dell'articolo 13 dell'atto 2075 viene proposta al fine di indicare con quale strumento la Giunta regionale approva le linee guida previste dalla disposizione.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 14:

All'articolo 14 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, la lettera g) è sostituita come segue:

“g) Consorzi di bonifica umbri;”

- al comma 3, dopo le parole *“comma 1”* sono aggiunte le parole *“, al fine di definire specifiche modalità di attivazione e di coinvolgimento nelle attività di protezione civile.”*

Relazione illustrativa

La proposta di integrazione della lettera g) del comma 1 dell'articolo 14 dell'atto 2075 si rende necessaria per delimitare geograficamente il riferimento ai Consorzi di Bonifica, enti esistenti su tutto il territorio nazionale.

La parte che si propone di aggiungere al comma 3 dell'articolo 14 dell'atto 2075 si rende necessaria per un migliore coordinamento tra quanto previsto al comma 1 e quanto previsto al comma 3.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO INTEGRATIVO

Dopo l'articolo 14 è aggiunto un articolo 14 bis:

“Art. 14 bis

Accordi con strutture operative

1. La Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma, anche aventi validità pluriennale, con le strutture operative pubbliche nazionali e regionali previste dall'articolo 13 del Codice e dall'articolo 14.

Relazione illustrativa

La proposta di integrazione del dispositivo con un articolo 14 bis "Accordi con strutture operative" si rende necessaria per una più idonea collocazione di quanto già previsto nelle norme transitorie del dispositivo in merito alla possibilità per la Regione di sottoscrivere accordi di programma con strutture operative sia nazionali che regionali.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 15:

All'articolo 15 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. È confermata l'istituzione della Sala operativa unificata permanente (SOUP), già istituita ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste). La SOUP ha il compito di assicurare il coordinamento, anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle statali nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste dal piano regionale di cui all'articolo 16.”.

- al comma 2 lett b) dell'atto 2075 le parole “ *“Legge-quadro in materia di incendi boschivi”* ” sono sostituite da “*(Legge-quadro in materia di incendi boschivi)*”

- al comma 4, le parole “*con cui si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o le altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui all'articolo 2, comma 1-bis, della l. 353/2000*”.

Relazione illustrativa

L'emendamento al comma 1 dell'articolo 15 dell'atto 2075 è volto a confermare l'istituzione della Sala operativa unificata permanente (SOUP), oggetto della disposizione, già istituita ai sensi degli articoli 17 e 19 della *l.r. 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)* poiché tali articoli vengono abrogati dall'articolo 31 dell'atto 2075.

L'emendamento al comma 2 lett b) dell'articolo 15 dell'atto 2075 si rende necessario per il rispetto delle regole di tecnica legislativa che prescrivono l'utilizzo delle parentesi tonde nella citazione dei titoli di atti normativi.

L'emendamento al comma 4 dell'articolo 15 dell'atto 2075 è volto a sostituire la definizione delle zone di interfaccia urbano-rurale che riproduce la definizione già operata dal legislatore statale con l'articolo 2, comma 1 *bis* della legge n. 353/2000, a cui, quindi, si fa rinvio.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 16:

All'articolo 16 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole “*piano forestale regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*programma*”

forestale regionale”.

- il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano regionale è articolato come previsto all’articolo 3, comma 3, della l. 353/2000 e individua in particolare:

a) la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti, nonché le modalità di assegnazione di un premio incentivante per gli operatori antincendi boschivi come previsto dall’articolo 7, comma 6, della l. 353/2000;

b) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell’ambito dell’organizzazione delle attività antincendio boschivo e ne stabilisce le modalità di attivazione;

c) la struttura, l’aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità dei sistemi informativi territoriali ritenuti utili per il supporto alle decisioni;

d) un’apposita sezione per le aree naturali protette regionali, su proposta e definita d’intesa con gli enti gestori delle stesse, sentito il Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria;

e) un’apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della l. 353/2000, per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato.”

- il comma 4 è soppresso.

- Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per l’attuazione del Piano regionale di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale competente approva entro il 30 giugno di ogni anno le procedure operative, in coerenza con le raccomandazioni operative nazionali per la campagna estiva antincendio boschivo, le quali comprendono:

a) una analisi dei dati degli incendi boschivi riferiti all’anno precedente;

b) lo schema base di operatività delle squadre operative antincendi boschivi per l’anno in corso;

c) le previsioni economico-finanziarie per l’anno in corso;

d) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a).”.

- il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La Giunta regionale, in caso di inerzia dei comuni nell’approvazione, nella pubblicazione, e nell’approvazione e pubblicazione definitiva, degli elenchi e relative perimetrazioni di cui all’articolo 10, comma 2, della legge n. 353/2000, previa diffida all’ente inadempiente con fissazione di un congruo termine, esercita, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il potere sostitutivo e adotta gli atti necessari dandone comunicazione all’Assemblea legislativa. A tal fine la pubblicazione finalizzata all’acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata nel sito internet istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal quarto e dal quinto periodo dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 353/2000.”.

Relazione illustrativa

L’emendamento al comma 1 dell’articolo 16 dell’atto 2075 è finalizzato ad adeguare la denominazione dell’atto di programmazione oggetto della disposizione che, a seguito delle modifiche operate all’articolo 26 della l.r. n. 28/2001 dalla l.r. n. 10/2022, ha mutato la propria

denominazione da “piano forestale regionale” a “programma forestale regionale”.

Gli emendamenti ai commi 3 e 4 dell'articolo 16 dell'atto 2075 sono diretti ad armonizzare all'interno di un'unica disposizione quelli che sono i contenuti del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'emendamento al comma 5 dell'art. 16 dell'atto 2075 è volto a chiarire meglio il contenuto delle procedure operative annuali in materia di incendi boschivi, eliminando alcune sovrapposizioni con il contenuto del Piano regionale di cui al comma 1.

L'emendamento al comma 6 dell'art. 16 dell'atto 2075 è volto a definire in modo compiuto le modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nel caso di inezia degli enti competenti (Comuni), che può riguardare le diverse fasi in cui è articolato il procedimento di approvazione del catasto degli incendi boschivi.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 18:

Al comma 4 dell'articolo 18 dell'atto 2075, le parole: “*affendenti all'elenco*” sono sostituite dalle seguenti: “*iscritte nell'elenco*”

Relazione illustrativa

L'emendamento al comma 4 dell'articolo 18 dell'atto 2075 è volto a chiarire che l'elenco che viene predisposto si compone di organizzazioni di volontariato che devono essere già iscritte nell'elenco di cui all'art. 24 del DDL.

Relazione tecnica

Le modificazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 19:

All'articolo 19 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole “*Codice stesso,*” sono aggiunte le seguenti: “*ad avvenuto completo dispiegamento delle risorse territoriali da parte dei comuni interessati che richiedono l'intervento del Servizio regionale,*”
- al comma 4 le parole “*è disposta la cessazione*” sono sostituite dalle parole “*può essere disposta la cessazione anticipata*”

Relazione illustrativa

Nella Relazione illustrativa al DDL, con riferimento all'art. 19, si legge che, al fine di disporre la mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile: *“la disposizione pone una condizione imprescindibile costituita dalla attestazione del completo dispiegamento delle risorse territoriali da parte dei comuni interessati che richiedono l'intervento del Servizio regionale”*. Ed in tal senso anche la normativa a livello statale, sulla cui impronta è declinato il suddetto art. 19 del DDL, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente della Regione, che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, disponga la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati. Dalla mancanza di riscontro tra quanto indicato nella Relazione illustrativa rispetto alla suddetta condizione con quanto contenuto all'art. 19 del DDL deriva la proposta di integrazione del comma 1 dell'articolo 19 dell'atto 2075.

La proposta di modifica al comma 4 dell'articolo 19 dell'atto 2075 deriva dal fatto che il decreto di mobilitazione straordinaria ha una durata temporale stabilita al comma 1 e, pertanto, ha senso esclusivamente prevedere un atto specifico solo per una cessazione anticipata rispetto alla scadenza naturale.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 20:

All'articolo 20 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 4 è riformulato come segue:

“La proroga, ovvero la cessazione anticipata, dello stato di emergenza regionale può essere disposta con le stesse modalità adottate per la relativa dichiarazione.”

- al comma 7 lettera b) le parole *“o dai consorzi di bonifica”* sono eliminate.

- al comma 7 lettera c) dopo la parola *“Codice”* sono aggiunte le parole *“, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”*

- al comma 7 lettera d) dopo la parola *“Codice”* sono eliminate le parole *“, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”*

Relazione illustrativa

L'espressione impiegata al comma 4 dell'articolo 20 dell'atto 2075, che prevede la decadenza della dichiarazione dello stato di emergenza regionale appare atecnica e impropria e se ne propone pertanto la cancellazione.

L'emendamento al comma 7, lettera b), dell'articolo 20 dell'atto 2075 discende dall'osservazione che i consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 14 del DDL, sono riconducibili alle strutture operative regionali.

Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 20 dell'atto 2075, trattandosi di misure economiche a soggetti che svolgono attività d'impresa, è necessario riformulare la norma inserendo il riferimento al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato.

Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 20 dell'atto 2075, non trattandosi di misure economiche destinate a soggetti che svolgono attività d'impresa, è necessario riformulare la norma eliminando il riferimento al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 21:

All'articolo 21, comma 3 lettera c), dell'atto 2075 dopo la parola "*necessità*" sono aggiunte le parole "*, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato*"

Relazione illustrativa

L'emendamento alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 dell'atto 2075 tiene conto del fatto che trattandosi di misure economiche rivolte a soggetti che svolgono attività d'impresa è necessario riformulare la norma inserendo il riferimento al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 23:

All'articolo 23 comma 1 dell'atto 2075, dopo il termine "24" è aggiunto il testo ",25"

Relazione illustrativa

L'articolo 29, comma 1 del Codice prevede che "...la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25" da adottarsi per quanto di competenza su richiesta del Ministro degli affari esteri. Ciò premesso si propone di inserire anche il richiamo all'articolo 25 del Codice di Protezione Civile.

Relazione tecnica

Le integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 24:

All'articolo 24 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 3, le parole *“definisce con proprie norme regolamentari”* sono sostituite dalle parole *“disciplina, con atti di Giunta regionale,”*
- il comma 7 è eliminato.
- al comma 8 è eliminato il termine *“normativi”*
- al comma 9 dopo le parole *“La Regione provvede a disciplinare”* sono aggiunte le parole *“, con atto di giunta regionale,”*

Relazione illustrativa

Per semplicità e chiarezza si propone di modificare il comma 3 dell'articolo 24 dell'atto 2075 inserendo uno specifico riferimento ad atti di giunta regionale per la disciplina dei requisiti di idoneità tecnico operativa del volontariato organizzato, la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi per l'iscrizione nonché le modalità di iscrizione all'elenco territoriale.

L'articolo 26 del DDL disciplina le convenzioni con il volontariato organizzato (in tal senso anche la rubrica dell'art. 26 medesimo); si ritiene, pertanto, che il comma 7 dell'articolo 24 dell'atto 2075 possa trovare sede più idonea in seno al suddetto art. 26. Se ne propone pertanto la cancellazione in questa sede.

Al comma 8 dell'articolo 24 dell'atto 2075 si propone l'eliminazione del termine "normativi", associato ai benefici, in quanto l'espressione "benefici normativi" non risulta chiara e potrebbe indurre in errore, facendo pensare che con essa si voglia alludere ad una particolare tipologia di benefici tra quelle disciplinati dagli artt. 39 e 40 del Codice.

Al comma 9 dell'articolo 24 dell'atto 2075 si propone di specificare la tipologia di atto con cui la Regione provvede a disciplinare le procedure per l'impiego del volontariato.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 25:

All'articolo 25 dell'atto 2075, il comma 3 è riformulato come segue:

“3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la funzione e i compiti dei coordinamenti del volontariato di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

Si propone una riformulazione dell'articolo per maggiore chiarezza. Nessuna innovazione è apportata nel contenuto.

Relazione tecnica

Le modificazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 26:

All'articolo 26 dell'atto 2075, il comma 2 è riformulato come segue:

“2. La Regione può stipulare convenzioni con il volontariato organizzato di cui all'articolo 24 e 25 al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in caso di necessità nell'ambito delle attività previste ai piani di cui agli articoli 9 e 16.”

Relazione illustrativa

Il contenuto della disposizione originaria del comma 2 dell'articolo 26 dell'atto 2075 non risulta chiaro né viene in aiuto in tal senso quanto descritto rispetto all'art. 26 del DDL dalla Relazione illustrativa. Se ne propone pertanto una riformulazione anche con riferimento all'art 24 comma 7, per il quale è stata proposta la cancellazione con altro emendamento, e l'aggiunta del riferimento al volontariato organizzato nelle varie forme di cui all'art 24.

Relazione tecnica

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 27:

All'articolo 27 dell'atto 2075 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2 le parole *“di tutte le Organizzazioni di volontariato”* sono sostituite dalle parole *“del volontariato organizzato”*

- il comma 5 è riformulato come segue:

“5. La Giunta regionale disciplina i compiti specifici del COREV, la sua composizione e funzionamento nonché e le modalità di nomina dei suoi rappresentanti.”

Relazione illustrativa

Al comma 2 dell'articolo 27 dell'atto 2075, laddove si intenda far riferimento ai diversi soggetti giuridici di cui al comma 1 dell'art. 24 del DDL, l'espressione “organizzazioni” potrebbe essere

riduttiva; se ne propone pertanto la sostituzione con " volontariato organizzato".

Si propone la riformulazione del comma 5 dell'articolo 27 dell'atto 2075 per escludere il riferimento ad un regolamento regionale, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, per la definizione dei compiti del COREV, la sua composizione e le modalità di nomina e funzionamento.

Relazione tecnica

Le modificazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 29:

All'articolo 29, comma 3, dell'atto 2075 le parole "2024 e 2025" sono sostituite da "2024, 2025 e 2026"

Relazione illustrativa

Trattasi di una mera correzione di una svista. Il finanziamento delle annualità indicate è previsto nei commi successivi

Relazione tecnica

Le modificazioni proposte sono di carattere formale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 30:

All'articolo 30 dell'atto 2075, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si applica l'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE."

Relazione illustrativa

La disposizione inserita nel Disegno di Legge potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale; una norma di simile tenore, infatti, era presente anche all'articolo 10, co. 5-bis, della legge della Regione Marche n. 32/2001, ed è successivamente stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 256/2012. Secondo i giudici costituzionali la disposizione della legge marchigiana incidendo sull'orario di lavoro e sulle turnazioni del personale contrattualizzato, cioè su aspetti del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, si pone in contrasto l'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost., in quanto i profili suddetti rientrano nella materia dell'ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si propone pertanto la riformulazione del comma 1 dell'articolo 30 dell'atto 2075, come sopra riportata, che costituisce un mero richiamo ad una specifica norma nazionale.

Relazione tecnica

Le modificazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO INTEGRATIVO DELL'ATTO N. 2075:

Dopo l'articolo 30 dell'Atto n. 2075 è inserito il seguente:

"Art. 30 bis

Modificazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), le parole: "e l'approvazione del relativo Piano regionale previsto all'articolo 20", sono sostituite dalle seguenti: "e l'approvazione del relativo Piano regionale previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 28/2001, le parole: "e del Piano regionale di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "e del Piano regionale di cui alla l. 353/2000".

Relazione illustrativa

Le modifiche di cui al presente emendamento sono conseguenti alla abrogazione delle disposizioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), relative alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, i cui contenuti vengono ora inseriti nell'Atto n. 2075 e sono dirette quindi ad operare il necessario coordinamento interno tra norme.

Relazione tecnica.

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31:

Il comma 3 dell'articolo 31 dell'atto n. 2075 è sostituito dai seguenti:

"3. L'articolo 1, comma 3 e gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 43 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) sono abrogati.

3 bis. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 9 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)) sono abrogati.

3 ter. Gli articoli 30, 31, 32, 33, 42 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.) sono abrogati.

3 quater. Il Titolo III e gli articoli 5,6, 7 e 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20

(Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni) sono abrogati.”

Relazione illustrativa

Il presente emendamento è conseguente all'abrogazione delle disposizioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), relative alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, i cui contenuti vengono ora inseriti nell'Atto n. 2075 ed è diretto quindi ad operare il necessario coordinamento interno tra norme ed una semplificazione normativa.

Relazione tecnica.

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 32:

- il comma 2 dell'articolo 32 dell'atto 2075 è eliminato.
- il comma 3 dell'articolo 32 dell'atto 2075 è eliminato.

Relazione illustrativa

Alla luce del contenuto del comma 1 dell'articolo 32 dell'atto 2075, a carattere più generale, le specifiche inserite nel dispositivo del comma 2 risultano superflue e quindi se ne propone la cancellazione.

L'inserimento della disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 32 dell'atto 2075 tra le norme transitorie e finali risulta poco consona. Si propone pertanto la sua cancellazione. Si precisa che lo stesso testo è stato riproposto con altro emendamento.

Relazione tecnica

Le modificazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.